DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1982

che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Varian — Automated Auger Microprobe, model 981-2850 », « P.H.I. — Vacuum Console, model 60 », « P.H.I. — Transfer Probe, model 160/661 » e « P.H.I. — Specimen Fracture Attachment, model 10-520 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/781/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 29 aprile 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati « Varian — Automated Auger Microprobe, model 981-2850 », « P.H.I. — Vacuum Console, model 60 », « P.H.I. — Transfer Probe, model 160/661 » e « P.H.I. — Specimen Fracture Attachment, model 10-520 », ordinati rispettivamente il 2 novembre 1978, il 5 novembre 1978, il 21 settembre 1979 e il 15 novembre 1978 e destinati a essere utilizzati per lo studio degli effetti della segregazione degli atomi estranei ai bordi dei grani sulla fragilità intercristallina, la corrosione intercristallina e la microstruttura dell'acciaio, debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 ottobre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi in questione formano un sistema di analisi ; che le caratteristiche tecniche obiettive, quali la risoluzione e la sensibilità, nonché l'uso a cui tale sistema è destinato, ne fanno un sistema specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, i sistemi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un sistema scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente al sistema suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Escalab 500 » costruito dalla ditta VG Scientific Ltd, the Birches, Industrial Estate, Imberhorne Lane, East Grinstead, Sussex, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione degli apparecchi denominati « Varian — Automated Auger Microprobe, model 981-2850 », « P.H.I. — Vacuum Console, model 60 », « P.H.I. — Transfer Probe, model 160/661 », « P.H.I. — Specimen Fracture Attachment, model 10-520 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 29 aprile 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.